

Codice A2204A

D.D. 20 marzo 2026, n. 374

Fondazione Santo Spirito - Borla, con sede nel comune di Crescentino (VC). Provvedimenti in ordine all' approvazione nuovo Statuto.



ATTO DD 374/A2204A/2026

DEL 20/03/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità

OGGETTO: Fondazione Santo Spirito – Borla, con sede nel comune di Crescentino (VC).
Provvedimenti in ordine all' approvazione nuovo Statuto.

Premesso che:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Santo Spirito – Borla”, con sede in Crescentino (VC), in esecuzione dell’atto deliberativo sotto menzionato, ha presentato istanza in data 02/02/2026, acquisita al protocollo regionale n. 2585/A2204A del 02/02/2026 , finalizzata all’approvazione di un nuovo testo statutario e alla conseguente iscrizione dello stesso nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche private;
- il Consiglio di Amministrazione, regolarmente annotato nel sopracitato Registro regionale al n. 1389, ha deliberato di approvare il nuovo statuto, come si rileva dall’atto notarile a rogito notaio Dott. Andrea Dragone in data 06/03/2026, Repertorio n.26782, Raccolta n. 20279, registrato a Vercelli il 10/03/2026 al n.1126 serie 1T;
- che la Fondazione “Santo Spirito – Borla” ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 4, comma 3, della L.R. 12 agosto 2017, n. 12, con contestuale approvazione dello statuto, con determinazione dirigenziale n. 360 dell’8 aprile 2019;

Dato atto che l’approvazione del nuovo testo statutario si è resa necessaria al fine di apportare alcune modifiche allo statuto vigente, riguardanti, tra l’altro, la composizione del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento all’individuazione di un nuovo membro di diritto, in conseguenza del decesso dell’esecutore testamentario;

Ritenuto che il nuovo testo statutario presentato sia meritevole di accoglimento;

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto l’approvazione del nuovo statuto rientra nell’esercizio dei poteri di autonomia organizzativa e gestionale dell’ente interessato, attivato mediante istanza di parte, e produce effetti esclusivamente

sulla sua sfera giuridica;

Attestata la regolarità amministrativa della presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti;
- il D.P.R. n. 9 del 1972;
- il D.P.R. n. 616 del 1977;
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000;
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- il D. Lgs. n. 207 del 04/05/2001;
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;
- l'art. 17 della Legge regionale n. 23 del 28/07/2008;
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

determina

1) di approvare e autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39- 2648 del 02/04/2001, del nuovo statuto della Fondazione "Santo Spirito – Borla", con sede in Crescentino (VC) , composto di 21 articoli, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;

2) di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010. La medesima, inoltre, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A2204A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Marco Musso

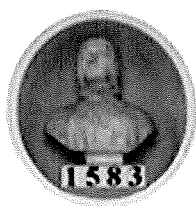
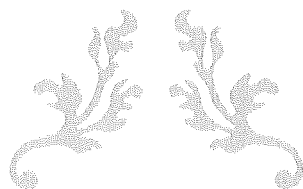
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. STATUTO.pdf

Allegato

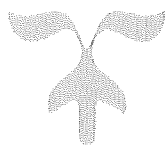


¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



FONDAZIONE SANTO SPIRITO – BORLA

STATUTO



FONDAZIONE SANTO SPIRITO-BORLA

Art. 1- Origine

L'Ospedale Santo Spirito è stato fondato nel 1583 da Antonia Sosso , soprannominata la "BOLONGARA" , che rimasta vedova di Antonio Sala, trasforma la sua casa in una "DOMUS INFIRMARUM" e con soli cinque letti, inizia la cura dei malati, testamento 16 marzo 1583, rogato Stefano Levis.

Con le Regie Patenti del 30 agosto 1685 è aggregato all'arci ospedale di Santo Spirito di Roma e l'Amministrazione Comunale nomina Direttori ed Economi fino al 1776.

Il 19 novembre 1776 Vittorio Amedeo III con regie patenti unisce l'amministrazione dell'ospedale alla cessata Congregazione di Carità.

La struttura, prima istituzione socio-assistenziale della città di Crescentino e del circondario, ebbe un ruolo di grande importanza, inquanto riusciva a provvedere ai bisogni e ad alleviare le sofferenze di molte persone, grazie alla generosità di numerosi cittadini che, coi loro lasciti, contribuirono in misura determinante alla sua crescita e al suo ampliamento nel corso dei secoli.

Gli ultimi grandi benefattori sono i F.lli Oreste e Aruro Borla. Con testamento olografo aperto nel 1964, l'avvocato Oreste Borla disponeva di istituire una fondazione, onorare il padre Giovanni, che "ha per scopo di accrescere dell'ospedale Santo Spirito che provvede al ricovero di persone vecchie e bisognose". Con regio decreto 17 maggio 1938 è confluito all'E.C.A. come si evince dallo statuto organico "l'ospedale ha per scopo di provvedere al ricovero, alla cura al mantenimento gratuiti nei limiti dei propri mezzi, degli infermi poveri ambo i sessi, aventi domicilio di soccorso nel comune".

La Fondazione Santo Spirito –Borla, già istituzione pubblica di assistenza e beneficenza trae le sue origini dalla fusione per incorporazione dell'IPAB Fondazione Borla nell'IPAB Santo Spirito approvata con delibera della Giunta Regionale n 23 – 7688 del 12/10/2018, e con successiva determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 360 del 08.04.2019 è stata trasformata in Fondazione.

La Fondazione Santo Spirito – Borla ha sede in Crescentino (VC), via Bolongara, 20.

Art. 2 – Scopi istituzionali

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di assistenza socio-sanitaria e sanitaria alle persone anziane autosufficienti e non autosufficienti. **L'attività** di tipo residenziale, si esplica attraverso la fornitura agli Utenti di servizi medici, infermieristici, fisioterapici, di assistenza tutelare, alberghieri e di animazione.

Art. 3 - Regolamenti Esecutivi

L'ordinamento, la gestione ed il funzionamento della Fondazione, la tipologia e le modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni, nonché le procedure per l'accesso ai medesimi, le competenze e le attività di amministrazione, sono disciplinati con uno o più regolamenti.

Art. 4 - Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

patrimonio indisponibile costituito:

- a) Dagli immobili in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione, in specifico:
Crescentino via Bolongara 20, fg 41 n.254 sub 1 cat B1 R.C. 4.862,18
- b) Da altri beni immobili indisponibili:
 - Crescentino via Tournon 35 fg. 41 n. 249 sub 4 cat A/4 R.C. EURO 92,03
 - Crescentino via Tournon 35 fg 41 n. 249 sub 5 cat A/4 R.C. EURO 230,08
 - Crescentino via Tournon 35 fg 41 n. 249 sub 6 cat A/4 R.C. EURO 188,25
 - Crescentino via Tournon 35 fg 41 n. 249 sub 7 cat C/2 R.C. EURO 35,64
 - Crescentino via Tournon 35 fg 41 n. 249 sub 8 cat A/4 R.C. EURO 146,42
 - Crescentino via Tournon 35 fg 41 n. 249 sub 9 cat C/2 R.C. EURO 190,06

Patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari come emergenti da specifico inventario;
- dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici o privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art.5 - Mezzi Finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- Redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art 4;
- Rette corrisposte dagli utenti;
- Ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Art. 6 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

1. il Consiglio di Amministrazione
2. il Presidente
3. il Vice Presidente

Art. 7- Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n. cinque componenti di cui:

- Due nominati dalla amministrazione comunale di Crescentino
- Il Parroco pro-tempore della Parrocchia Beata Vergine Assunta o suo delegato stabile
- Uno nominato dalla Croce Rossa Italiana delegazione di Crescentino in qualità di membro di diritto
- Uno nominato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli

Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal consiglio di Amministrazione.

Art. 8 - Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- Definisce gli obiettivi, i piani, i programmi
- Approva il conto consuntivo e il bilancio di previsione
- Delibera i regolamenti
- Delibera la nomina del Revisore dei Conti
- Delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili (valori mobiliari, e beni di valore storico-artistico) e immobili
- Nomina il Direttore della Fondazione
- Può delegare singoli Consiglieri ad interessarsi di problemi o a svolgere funzioni di sua competenza, indicando nella deliberazione di delegare facoltà ed i limiti del mandato
- Delibera le modifiche dello statuto (con la presenza e con il voto favorevole di almeno quattro componenti)
- Delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione (con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti).

Art. 9 - Durata e rinnovo del consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Entro la data di scadenza deve essere avviata la ricostituzione con la nomina dei propri rappresentanti da parte degli enti competenti; dopo la scadenza, il consiglio continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo organo di amministrazione.

L'adunanza di insediamento del consiglio di amministrazione è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Consigliere più anziano di età fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art.10 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

I Consiglieri che non intervengano alle sedute per più di tre volte consecutive, senza giustificato motivo, da rendersi formalmente al Presidente, possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri che successivamente alla nomina ed all'insediamento del consiglio di amministrazione si trovino in condizione di ineleggibilità sono dichiarati decaduti; la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

In caso di dimissioni di un consigliere, o di cessazione dell'incarico per altre cause, il Presidente informa il soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla tempestiva sostituzione.

I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla naturale scadenza del consiglio di amministrazione.

Le contestuali dimissioni della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero consiglio.

Art. 11- Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le adunanze ordinarie avranno luogo almeno una volta all'anno ed in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci.

Le adunanze straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo avviso da recapitarsi ai consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso di urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli argomenti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di comunicazione.

Art. 12 - Deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno tre-consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, salvo diversi quorum e maggioranze indicati nel presente statuto;

le deliberazioni aventi per oggetto l'approvazione dei bilanci sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio;

In caso di parità prevale il voto del Presidente

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con la presenza e con il voto favorevole di almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Direttore-Segretario. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

Art.14 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri, nella seduta di insediamento, l'elezione avviene a scrutinio segreto;

il Presidente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio ed esercita le sue funzioni sino alla elezione del nuovo Presidente;

in caso di assenza o temporaneo impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente, eletto con le procedure indicate per il Presidente, ma con votazione separata;

in caso di assenza o temporaneo impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età;

Art. 15 - Attribuzioni del Presidente

Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
- Sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti, istituzioni;
- Rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;

- Firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal Segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- In caso di urgenza adotta ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi in adunanza entro breve termine;
- In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età.

Art.16 - Direttore

Le funzioni di Direttore – Segretario sono svolte da una unica figura.

Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti;

partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico, e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti;

il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede a impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo;

collabora con il Presidente:

- Alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- All'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;
- Cura la redazione dei bilanci ed è responsabile del maneggio del denaro dell'Amministrazione;
- Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della struttura ai sensi della D.G.R. n. 45 – 4248 del 30/07/2012 s.s.m.i. con particolare riferimento alla D.G.R. n. 8-8872 del 06.05.2019, qualora le due figure coincidano.
- Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

Art. 17 - Personale

Al Consiglio di Amministrazione compete l'adozione di ogni provvedimento riguardante il personale che opera nella Fondazione, nel rispetto delle norme di legge e dei contratti in essere.

La dotazione del personale è determinata dal Consiglio di Amministrazione, coerentemente con la previsione della programmazione, nel rispetto degli standard gestionali previsti dalla vigente normativa.

La disciplina del personale, nonché i requisiti e le modalità per l'istaurazione del rapporto di lavoro, sono stabiliti in conformità dei principi di buon andamento della gestione, imparzialità ed efficienza.

Art.18 - Revisore dei conti

Al riscontro della gestione finanziaria e all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede il Revisore dei Conti che è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Viene scelto tra coloro che risultano iscritti all'apposito registro/albo e dura in carica tre anni sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno del triennio; può essere riconfermato senza interruzione. Esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Art.19 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;

il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e approva il bilancio di previsione entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 20 - Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art 27 del C.C.

Nel caso di estinzione dell'Ente a norma dell'art. 27 C.C., o di suo scioglimento Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente provvederà ad indicare uno o più Liquidatori muniti di adeguata specifica professionalità nel settore, determinandone i poteri, con delibera da assumersi con il voto favorevole di almeno quattro dei componenti il Consiglio stesso.

in tal caso il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione o fondazione con personalità giuridica avente sede ed operante nel comune di Crescentino o nella provincia di Vercelli con il vincolo essenziale, per tutti, di svolgimento di attività nel campo socio-assistenziale.

Art. 21 - Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.